

Nel milleproroghe molte novità sul personale. Ma le sezioni della Corte conti sollevano dubbi

Vigili e prof, assunzioni senza tetti

I contratti a termine non sono soggetti al limite del 50%

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

Le assunzioni a tempo determinato dei vigili urbani e del personale educativo e docente degli enti locali non sono soggette nell'anno 2012 al tetto del 50% della spesa del personale flessibile assunto dallo stesso ente nell'anno 2009 o, in mancanza, nel triennio 2007/2009. È questa, unitamente alla proroga per tutto il 2012 della validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate dopo il 30 settembre 2003, la più importante novità dettata in materia di personale dalla legge n. 14/2012 di conversione del decreto cosiddetto milleproroghe. Con questo chiarimento viene consentita un'importante eccezione al nuovo e assai rigido limite alle assunzioni flessibili negli enti locali. Ma non vengono risolti i numerosi dubbi che la norma solleva e su cui i pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti fin qui adottati sono assai diversificati, dubbi per risolvere i quali la sezione di controllo della Corte dei conti della Lombardia (parere n. 36/2012) ha investito le sezioni riunite.

È opportuno precisare subito che gli enti locali, in virtù del carattere di principio della disposizione, possono derogare al tetto di spesa fissato dall'articolo 9 comma 28, da una parte per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altra per i

contratti di somministrazione, il lavoro accessorio, i contratti di formazione e lavoro e gli altri rapporti formativi. Tale deroga non può sicuramente operare né per aumentare la soglia massima della spesa consentita, né per introdurre eccezioni (tanto più dopo che queste sono state dettate espressamente dal legislatore), ma per prevedere che il tetto del 50% di quanto speso nel 2009 sia calcolato in modo unitario sul totale di queste voci e non in modo segmentato per singole voci e/o per i due blocchi previsti dalla disposizione legislativa.

La deroga concessa per il 2012 alle assunzioni a tempo determinato dei vigili urbani risolve il dubbio se quelle finanziate con una quota dei proventi derivanti dalla inosservanza del codice della strada sfuggano o meno al vincolo di spesa. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, parere n. 10/2012, questi oneri non devono essere inclusi nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili. La tesi diametralmente opposta è stata fatta propria della sezione regionale di controllo della Lombardia, parere n. 21/2012. Il chiarimento si impone comunque per una questione più ampia: se si possono escludere dal tetto di spesa tutte le assunzioni flessibili i cui oneri sono sostenuti da altre amministrazioni,

dall'Unione europea o dai privati, anche alla luce della pronuncia resa dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, deliberazione n. 7/2011, per la quale ai fini della determinazione del tetto alla spesa per gli incarichi di consulenza vanno esclusi «dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati».

Un altro punto di grande rilievo da chiarire è che cosa devono fare le amministrazioni locali, il che capita in particolare in piccoli comuni, che non hanno avuto né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, spese per le assunzioni flessibili, tanto più se le stesse sono strettamente necessarie. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, parere n. 29/2012 consente agli enti di «individuare un diverso parametro che rappresenti il limite di spesa anche per gli anni successivi al 2011. L'ente locale dovrà motivare puntualmente in ordine alle ragioni che rendono necessario il ricorso a questa tipologia di spesa, motivazione rilevante anche ai fini della responsabilità espressamente prevista dal penultimo periodo dell'art. 9, comma 28, dl n. 78/2010».

© Riproduzione riservata ■

